

*In diritto:*

1. (Il ricorso alle autorità cantonali non è tardivo.)

2. Nel merito, qualunque sia l'importanza da attribuirsi alla lettera 1° settembre 1899, è fuori di dubbio che l'esecuzione non poteva intentarsi a Lodano. Quale domicilio a mente dell'art. 46 della Legge Esec. e Fall., non può considerarsi che il domicilio regolato dal diritto federale, vale a dire la dimora stabile ed effettiva di una persona, non un preteso domicilio fiscale o politico nel senso del diritto cantonale. Ora è certo, nè è contestato dal ricorrente, che il debitore ha lasciato da più anni Lodano e non vi mantiene qualsiasi rapporto d'affari, tranne quelli dipendenti dalla sua interessenza nei beni di famiglia. D'altra parte la Legge Esec. e Fall. non dà importanza all'ultimo domicilio del debitore che pel caso di apertura del fallimento, quando il debitore cerchi di sottrarsi colla fuga all'adempimento dei suoi doveri (art. 54). Pel foro dell'esecuzione vale invece il principio dell'art. 48, secondo il quale, quando un debitore non abbia, o abbia cessato di avere un domicilio stabile, debba procedersi al luogo della sua dimora. Anche l'art. 66 della legge cit. non modifica punto questo principio. Stabilendo che la notificazione del precetto esecutivo abbia da avvenire mediante pubblicazione, quando non sia conosciuto il domicilio del debitore, l'articolo suddetto non si riferisce che ai casi regolati dagli art. 51 e 52, o al caso di un debitore lontano di cui non si conosca il suo vero domicilio; ma non ha per conseguenza di modificare le norme sancite al titolo II della legge e di creare un foro di esecuzione non previsto al titolo medesimo. Pei debitori il cui domicilio legale è all'estero, non rimane quindi al creditore che il ripiego dell'art. 271, colla conseguente applicazione del disposto dell'art. 52. Nel caso concreto non potendosi costruire un domicilio personale del Francioni a Lodano, l'esecuzione non potrebbe giustificarsi che dal punto di vista dell'art. 47, con altre parole, la validità del precetto esecutivo non potrebbe sostenersi che qualora il curatore nominato al Francioni possa considerarsi come un rappresentante legale a termini dell'articolo

suindicato. Ma tale non è il caso. Come quella del domicilio, la nozione del rappresentante legale deve essere definita a stregua del diritto federale, e non di quello cantonale. Ora fra i casi di tutela previsti dalla legge federale 22 giugno 1881, non figura il titolo di assenza pel quale Benigno Tunzi è stato nominato curatore. Secondo la giurisprudenza federale l'assente conserva la piena disposizione dei suoi beni; la nomina di un curatore non modifica in chechesia la sua capacità civile e col suo ritorno, o colla designazione da parte sua di un mandatario, la curatela cessa di pieno diritto (ved. i vol. XV, 130, e XVIII, 38). Il curatore d'assente non riveste dunque i caratteri di un rappresentante legale a termini dell'art. 47 e quantunque abbia per compito di gerire gli interessi dell'assente, pure le esecuzioni contro l'assente non possono essere promosse al domicilio del curatore.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso è respinto.

13. *Sentenza del 15 gennaio 1901 nella causa Antognini.*

Graduatoria allestita nelle esecuzioni in via di pignoramento. Art. 146 e s. L. E. e F. Competenza delle Autorità giudiziarie e delle Autorità di sorveglianza.

1. In una esecuzione promossa dal signor Gianetti Sebastiano contro Vincenzo Morandi, in Sant'Antonio (Cantone Ticino), per il pagamento di 465 fr. 20, venne pignorato un credito di fr. 580 del debitore verso certa Marianna Bellotti. A questo pignoramento parteciparono successivamente il signor Angelo Antognini per un credito di fr. 323 e la signora Bulletti Emilia per un credito di fr. 610, formando così il gruppo n° 146, nel quale furono poi pignorate in via di completazione anche altre ragioni creditorie del debitore.

La signora Bellotti pagò a saldo del suo debito fr. 606 nelle mani dell'Ufficio, e questi, essendo la somma insufficiente a soddisfare i creditori, formò lo stato di graduazione. Nel frattempo però il signor Antognini era stato pagato di una parte del suo credito in un'altra esecuzione, restando creditore di soli 85 fr. 25. L'Ufficio di Esecuzione l'ammetteva perciò nello stato di graduatoria solo per questo residuo di credito, non per i 323 fr. primitivamente richiesti. Contro tale iscrizione insorse l'Antognini presso le Autorità cantonali di vigilanza, sostenendo di avere diritto al riparto proporzionale sopra l'intera somma figurante nel verbale di pignoramento. L'Autorità inferiore di vigilanza respinse il ricorso come infondato. Invece l'Autorità superiore si dichiarava incompetente a stregua della motivazione seguente :

In qualunque modo si esamini il ricorso, esso si rivela diretto contro la graduatoria allestita a termini degli art. 148 e seg. della legge Esec. e Fall., secondo i quali ciascun creditore può impugnare la graduatoria avanti il giudice del luogo dell'esecuzione, mediante azione contro gli interessati, nelle vie della procedura accelerata. Nè vale di dire che il credito Antognini non è contestato *quo* alla sua intrinseca sussistenza, ma solo l'operato dell'Ufficio nell'allestire la graduatoria, atteso che l'art. 148 non fa distinzione fra i motivi di contestazione, ma prevede un solo ed unico modo di liquidare le contestazioni relative alla collocazione in graduatoria, che insorgono fra i diversi interessati. Il vedere quali sieno le proporzioni secondo le quali il signor Antognini debba essere collocato nello stato di riparto, si risolve nella questione di sapere se il suo credito abbia, in forza della chiusura del gruppo 146, dei diritti poziori a quelli degli altri partecipanti, questione analoga a quelle che devono essere ventilate davanti le Autorità giudiziarie a mente dell'art. 148.

2. È contro questa decisione che il signor Antognini ricorre attualmente al Tribunale federale. Esso allega : La questione riguarda il modo di fare la graduatoria ossia la procedura, e non l'essenza del diritto creditorio, ed essa non può essere

perciò di natura giudiziaria. Nelle esecuzioni l'ufficiale è in certo modo un semplice strumento che eseguisce i diversi atti della procedura, senza preoccuparsi del fondamento del credito e dei diritti che il creditore fa valere e ciò indifferentemente, tanto se l'esecuzione sia isolata, come se formi un gruppo con delle altre. In quest'ultimo caso le questioni relative all'essenza dei diritti creditori potranno invece, ove il ricavo risulti insufficiente, dar luogo a contestazioni tra i partecipanti. Ma l'Ufficio nel fare la graduatoria non può nè deve giudicare di nulla, limitandosi a classificare i crediti materialmente, secondo che furono avanzati e secondo le norme processuali. Il suo operato non può quindi dar luogo ad azione giudiziale, ma solo a ricorsi all'Autorità di vigilanza. L'art. 148 prevede la contestazione del credito altrui e non un'azione tendente a far dichiarare il credito proprio, erroneamente rigettato dall'Ufficio. Il ricorrente domanda perciò l'annullazione della decisione dell'Autorità di vigilanza ed il rinvio alla stessa degli atti perchè abbia a decidere sul merito.

3. Rispondendo, l'Autorità cantonale superiore di vigilanza si riferisce puramente e semplicemente ai motivati della querelata decisione. I creditori cointeressati concludono invece alla rejezione del ricorso.

*In diritto :*

Se per l'allestimento della graduatoria in genere facessero stato le regole degli art. 244 e seg. relative al fallimento, non vi ha dubbio che la tesi adottata dall'Autorità cantonale superiore di vigilanza sarebbe fondata. Imperocchè nella procedura di fallimento il curatore di massa esamina e verifica i crediti insinuati (art. 244), decide sulla loro ammissione senza essere vincolato alle dichiarazioni del fallito (art. 245), forma lo stato di riparto assegnando ai singoli crediti, nell'importo per cui vennero ammessi, il rango loro attribuito per legge (art. 247 e 249), e l'art. 250 dichiara esplicitamente che qualora un creditore intenda impugnare la graduatoria, sia perchè creda che il suo credito non venne ammesso nel rango o nell'importo dovuto, sia perchè voglia

contestare il rango o l'ammissione di altri crediti, lo debba fare mediante azione giudiziaria, da intentarsi, secondo i casi, contro la massa o contro i terzi creditori. Tutt'altro invece nell'esecuzione ordinaria. L'art. 146 dichiara semplicemente che qualora la somma ricavata non basti a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio debba formare uno stato di graduazione secondo l'ordine dell'art. 219, ritenendo come decisiva per la collazione nelle prime tre classi la data della domanda di pignoramento. L'art. 148 non accenna poi alla possibilità di contestare la graduatoria che mediante azione contro *gli interessati*, senza distinguere come fa l'art. 250 fra le contestazioni relative al credito proprio od ai crediti altrui. L'importanza di questo disposto si manifesta ancora più chiaramente confrontando il tenore primitivo della legge, quale sortì dalle deliberazioni delle Camere, fino alla redazione definitiva. L'art. 169, corrispondente all'attuale art. 148, aveva allora il tenore seguente: « La graduatoria potrà essere impugnata entro 10 giorni davanti il giudice del luogo dove avviene la liquidazione, mediante azione giudiziale da intentarsi contro gli interessati, di cui si voglia contestare il rango od il credito. » L'articolo suddetto non dava quindi nessuna azione al creditore per premunirsi contro il fatto che il suo credito era stato respinto, o ridotto, o collocato in un rango minore, per cui è giuocoforza di ammettere che il legislatore federale intendeva l'obbligo sancito allora nell'art. 167, identico all'attuale art. 146, nel senso che l'Ufficio di Esec. dovesse da collocare in graduatoria i singoli crediti, senza ulteriore esame, pell'importo del quale era avvenuto il pignoramento. Nè è da presumersi che colle variazioni apportate all'art. 148 nella redazione definitiva si abbia voluto modificare questo significato primitivo dell'articolo 167 (ora 146). La differente posizione dell'Ufficio di Esec. e dell'Ufficio di Fallimento nell'allestire la graduatoria è anzi pienamente giustificata dalla diversità di rapporti che esiste tra la procedura di esecuzione e quella di fallimento. Nel fallimento si procede ad una liquidazione generale dell'intera sostanza del debitore in favore di tutti i creditori,

i quali nell'amministratore del fallimento hanno una specie di rappresentante comune. Sulla presenza di questo rappresentante si fonda anche il disposto dell'art. 250 relativamente all'azione da intentarsi contro la massa. Nella procedura in via di pignoramento non esiste invece rappresentanza dei creditori; il debitore stesso è ancora in diritto di salvaguardare le proprie ragioni ed i propri interessi, e nei singoli gruppi non hanno accesso di regola che crediti determinati ammessi a partecipare al pignoramento, sia in seguito a riconoscimento del debitore (che ha ancora il diritto di disporre dei suoi beni), sia in seguito a decisione del giudice nelle cause di rigetto d'opposizione, o che hanno ottenuto un diritto di partecipazione in forza della procedura di cui agli art. 106-109, o mediante liquidazione dell'elenco oneri. Date queste circostanze, un nuovo esame sull'esistenza dei singoli crediti appare molto meno indicato, e coll'accordare ai creditori il diritto di contestare in graduatoria i crediti altrui, gli interessi dei creditori sono abbastanza garantiti.

Da queste considerazioni è da dedursi che l'Ufficio di Esecuzione non aveva il diritto di respingere il credito del ricorrente e che operando, come ha operato, ha commesso un atto illegale pell'annullazione del quale non potevano essere adite che le Autorità di sorveglianza. La competenza delle Autorità giudiziarie in materia di graduatorie, allestite nelle esecuzioni in via di pignoramento, si limita alle istanze giudiziali colle quali un creditore domanda che un credito ammesso in graduatoria venga stralciato, o ridotto ad una somma minore, o collocato in una classe susseguente. È quindi da ritenersi che l'Autorità cantonale di vigilanza ha negato a torto la sua competenza e che il ricorso inoltrato doveva essere deciso nel merito. In qual senso ciò dovesse avvenire, risulta chiaramente dalle considerazioni premesse. Sarebbe quindi inutile di rinviare gli atti alle Autorità cantonali per una nuova decisione, ed è il caso di annullare già fin d'ora la graduatoria allestita, coll'obbligo all'Ufficio di Esecuzione di formarne una nuova, nella quale il credito del

ricorrente dovrà essere iscritto pelli' importo integrale di 323 fr., e di fissare un nuovo termine di 10 giorni per le relative contestazioni.

Per questi motivi,

il Tribunale federale  
pronuncia:

Il ricorso Antognini è ammesso e la decisione dell' Autorità cantonale superiore di vigilanza annullata nel senso di cui sopra.

#### 14. Entscheid vom 2. Februar 1901 in Sachen Lehrlingspatronat Zürich.

**Lohnpfändung.** Wer gehört zur «Familie» des Betriebenen im Sinne des Art. 93 Sch.- u. Konk.-Ges.?

I. In einer Betreibung, die das Lehrlingspatronat Zürich gegen FritzENZ, Commis, in Zürich I, für eine Forderung von 79 Fr. 60 Cts. angehoben hatte, erklärte das Betreibungsamt Zürich I mit Verfügung vom 1. September 1900 den monatlichen Lohn von 100 Fr., welchen der Betriebene als Angestellter bei der eidgenössischen Bank in Zürich bezieht, als unpfändbar. Dabei stützte sich das Amt auf folgende tatsächlichen Verhältnisse: Der Schuldner lebt in einer Haushaltung mit seiner 55jährigen Mutter und zwei Schwestern, wovon die ältere monatlich 15 Fr. verdient, während die jüngere noch die Schule besucht. Der Vater ist verstorben und Vermögen keines vorhanden. Die Mutter, welche früher den Beruf einer Lohnwäscherin ausgeübt hatte, verdient jetzt nichts mehr, sondern besorgt die Führung des Haushaltes.

Die betreibende Gläubigerin verlangte auf dem Wege der Beschwerde, es sei eine Quote des schuldnerischen Lohnes als pfändbar zu erklären. Sie wurde mit ihren Begehren von den beiden kantonalen Instanzen abgewiesen. Diese Behörden gingen davon aus, daß bei der Festsetzung der unpfändbaren Lohnquote die Unterstützungsbedürftigkeit sowohl der Mutter als der Geschwister

in Betracht zu ziehen sei; auch zur Unterstützung der letztern sei der Schuldner nach herrschender Sitte gehalten.

II. Das Lehrlingspatronat erklärte gegen das oberinstanzliche Erkenntnis rechtzeitig den Weiterzug an das Bundesgericht.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht  
in Erwägung:

Mit Grund haben die kantonalen Instanzen angenommen, daß bei der Festsetzung des unpfändbaren Lohnbetrages des Schuldners auf das Rücksicht zu nehmen sei, was dieser für seine Mutter und Geschwister in Folge ihrer Unterstützungsbedürftigkeit tatsächlich verwendet und was zu verwenden er auch rechtlich, oder hinsichtlich der Geschwister doch wenigstens moralisch, verpflichtet ist. Unter diesen Voraussetzungen müssen in der That die Mutter und auch die Geschwister als zur „Familie“ des Schuldners im Sinne des Art. 93 Betr.-Ges. gehörig betrachtet werden. Die Frage aber, inwieweit der Lohn des Betriebenen für ihn und die genannten Personen zum Unterhalte nötig sei, ist wesentlich eine solche der Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse und daher das Bundesgericht zu ihrer Überprüfung nicht kompetent. Bei ihrer Lösung ist eine rechtlich unzutreffende Auffassung des gesetzlichen Begriffes des dem Schuldner und seiner Familie „unumgänglich notwendigen“ nicht unterlaufen. Der vom Rekurrenten angerufene Entscheid der untern Instanz in Sachen Bickel deckt sich in seinen tatsächlichen Voraussetzungen mit denjenigen des vorliegenden Falles keineswegs und kann deshalb nicht zum Vergleiche beigezogen werden. Übrigens ist er ohne verbindliche Kraft für die nunmehrige Entscheidung. Auf die besondere Natur der betriebenen Forderung (— Rückerstattung freiwilliger Beiträge wegen Nichterfüllung der an ihre Hingabe geknüpften Bedingungen —) hat die Rekurrentin selbst nicht abgestellt. Dieses Moment wäre denn auch für die Frage der Unpfändbarkeit des schuldnerischen Lohnes ohne Bedeutung.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.